



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara - Tel. 070/934501 – P.I. 00570460923 C.F. 82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Ordinanza Sindacale n. 7 del 20/02/2018

OGGETTO: DETENZIONE E CONDUZIONE CANI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che sono sempre più numerose e frequenti le segnalazioni di cani vaganti senza controllo da parte dei proprietari, privi di museruola e talvolta manifestamente aggressivi, che creano una situazione di disagio sociale, di pericolo per la circolazione stradale e per la vita degli stessi animali;

Dato atto che il Comando Polizia Locale ha registrato un incremento di casi in cui diverse persone hanno riportato lesioni a seguito di aggressioni da parte di cani vaganti sia nella campagna che nel centro abitato;

Verificato il crescente numero di cani deceduti o feriti a seguito di sinistri stradali nei quali sono rimasti coinvolti;

Valutato altresì che la libera circolazione dei predetti cani costituisce anche un rischio igienico-sanitario per le parassitosi e per le deiezioni degli animali, che quando presenti sulla pubblica via gravano sul servizio di pulizia e costituiscono pericolo per la sicura circolazione dei pedoni;

Ravvisati in tale situazione, a causa delle lesioni riportate dalle vittime nelle aggressioni verificatesi nel corrente mese, gli estremi di contingibilità ed urgenza per porre rimedio all'allarme sociale derivato dai recenti episodi che manifestano l'alta pericolosità nei confronti delle fasce più deboli;

Rilevata la necessità di adottare provvedimenti per rendere più efficace l'azione di prevenzione del randagismo e della cattura e custodia dei cani e, nel contempo, salvaguardare il benessere e le condizioni di sicurezza delle persone e degli animali di affezione, in attesa di una organica regolamentazione in materia da parte dell'Autorità Governativa e del Consiglio Comunale, che dovrà adeguare il Regolamento Comunale della Polizia Urbana alla problematica sulla corretta

conduzione degli animali di affezione, in quanto una cattiva conduzione può comportare situazioni pericolose per l'incolumità delle persone e degli animali;

Vista la Legge n° 281 del 14 agosto 1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la Legge della Regione Sardegna n. 21 del 18.5.1994, norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina;

Visto l'Allegato alla Delibera G.R. n. 17/39 del 27.4.2010, direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, (13A07313) GU Serie Generale n° 209 del 6 settembre 2013 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sardara;

Visto l'art 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000

ORDINA

1. È fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di adottare misure adeguate ad impedire che gli animali possano uscire da abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini se non condotti al guinzaglio da persona idonea al governo del cane;
2. È vietato far circolare liberamente i cani nelle strade o in altro luogo pubblico se non accompagnati al guinzaglio, di misura non superiore a mt. 1.50, dal proprietario o detentore, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

3. E' sempre vietato l'accesso ai cani, anche in assenza di segnaletica, in aree pubbliche destinate ed attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini, facilmente riconoscibili per la presenza dei giochi, nelle scuole, ove non sia giustificato da scopi didattici, e nei luoghi di culto;
4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di provvedere immediatamente a raccogliergli le deiezioni, esibendo a richiesta dell'Autorità competente gli strumenti idonei all'eventuale raccolta degli stessi;
5. È vietata la detenzione in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di qualsiasi animale d'affezione, quando il comportamento dello stesso arrechi disturbo alla pubblica quiete, in particolare nelle ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 07: 00) o quando gli animali manifestino segni di particolare aggressività e si dimostrino pericolosi a seguito di verifica da parte del personale del Servizio Veterinario della ATS competente sul territorio di Sardara;
6. Il conducente di un cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti quando ne ravvisino l'opportunità;
7. Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, rispetto al contesto in cui si trova a transitare. Il conduttore del cane dovrà esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la scheda anagrafica dell'animale;
8. Ai cani condotti al guinzaglio o altro idoneo sistema di sicurezza è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi ove non sia altrimenti previsto con separato provvedimento ed evidenziato da idonea segnaletica;
9. Per i cani al seguito delle greggi o a custodia degli animali al pascolo, gli allevatori dovranno costantemente vigilare che non assumano comportamenti aggressivi nei confronti delle persone che incontrano. I conduttori di cani da compagnia avranno cura di non transitare in prossimità delle greggi e dei cani a loro custodia;
10. Il cane vagante su area pubblica, aperta al pubblico o nelle strade, sarà catturato e, se iscritto all'anagrafe canina, sarà restituito al proprietario o detentore con l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa di cui al seguito, ovvero, se non regolarmente iscritto, affidato in custodia al canile convenzionato con il Comune per il ricovero dei cani randagi. Saranno poste a carico del proprietario, identificato successivamente alla cattura del cane, sia le spese di cattura dell'animale che del suo mantenimento presso il canile;

Per le violazioni alla presente Ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni penali o diverse sanzioni previste dall'ordinamento giuridico superiore.

In caso di recidiva, da parte dello stesso trasgressore, o quando si ravvisino situazioni pericolose, potrà essere disposto, su proposta della Polizia Locale, un accertamento sulla capacità di conduzione del cane a cura del Servizio Veterinario dell'ATS competente sul territorio di Sardara.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune ed all'albo Pretorio on line;

che la presente ordinanza venga trasmessa a:

Prefettura di Cagliari;

ATS – ASSL di Sanluri;

Comando Polizia Locale di Sardara;

Comando Stazione dei Carabinieri di Sardara.

Sardara 20 febbraio 2018

IL SINDACO

Roberto Montisci

Firmato digitalmente